

CORTE FEDERALE – C.U. n. 3 del 26 gennaio 2005

Riunione del 18 gennaio 2005

La Corte Federale composta da:

Avv. Franco Fabriani	Presidente
Avv. Giuseppe Bruno	Componente
Avv. Achille Reali	Componente

**C.F. / 7.04.05 RICORSO PROPOSTO DALLA U.S. SARMEOLA AVVERSO LA
DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 22.11.2004 –**

La Corte Federale

con l'intervento del Procuratore Federale Avv. Giorgio Guarnaschelli e con l'assistenza della Segretaria Sig.ra Sandra D'Alessandro, nella riunione del 18-01-95, ha emesso la seguente

Decisione

in ordine al ricorso proposto dalla U.S. Sarmeola avverso la decisione della CAF pubblicata in data 22.11.2004.

Svolgimento del procedimento

Con provvedimento in data 09.01.2004 l'Ufficio Tesseramento Fipav revocava l'omologa del tesseramento per la Soc. U.S. Sarmeola del giocatore Mario Carlo, trasmettendo gli atti al G.U.R. Veneto, per quanto di competenza, nonché, per conoscenza alla Procura Federale. Il GUR, con provvedimento del 29-01-04, disponeva l'omologa delle gare, cui aveva preso parte il giocatore predetto, con il punteggio più sfavorevole alla U.S. Sarmeola. Contro tale provvedimento proponeva rituale appello il sodalizio. La Commissione d'Appello adita respingeva l'impugnazione e confermava la decisione del Giudice Unico Regionale. Avverso la decisione della C.A.F., pubblicata in data 16-04-04 il sodalizio interessato proponeva ricorso dinanzi alla Corte Federale, allegando vari motivi di doglianza relativi ad errori di attività (errores in procedendo) e ad errori di giudizio (errores in iudicando) attribuibili alla decisione impugnata. La Corte Federale, ritenuta la fondatezza di due motivi di gravame relativi ad altrettanti errori di attività, disponeva l'annullamento della decisione impugnata con rinvio al giudice di appello. La CAF, investita nuovamente della vicenda, pronunciava la decisione affissa in data 22.11.04, con la quale respingeva nuovamente l'appello e confermava il provvedimento del GUR Veneto del 29.01.04.

./.

Contro tale decisione propone nuovo ricorso di legittimità il sodalizio interessato, riproponendo in sostanza i medesimi motivi di doglianza precedentemente portati all'esame di questa Corte. Le parti intervenute hanno così concluso:

- a) per il Procuratore Federale: rigetto del ricorso e conferma della decisione impugnata;
- b) per l'U.S. Sarameola (Avv.Zagarese): annullamento della decisione impugnata e reintegra del sodalizio nel campionato di serie B/2, previa modifica della classifica del campionato di serie C.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato,

La Corte Federale, con la precedente decisione, aveva accolto solamente due motivi di gravame (rigettando dunque implicitamente tutti gli altri) riguardanti:

- a) la violazione del principio del contraddittorio e, conseguentemente del diritto di difesa, rappresentata dalla omessa concessione al ricorrente della possibilità di partecipare ad attività istruttorie disposte dalla CAF;
- b) la carenza di motivazione circa la giuridica rilevanza o meno del gravame proposto dall'atleta Mario Carlo in materia di tesseramento ai fini dell'accertamento o dell'esclusione della legittimità del provvedimento del G.U.R.

Orbene, spetta ora a questa Corte verificare se il Giudice del rinvio abbia o meno provveduto ad emendare le carenze rilevata dalla Corte, verifica suscitata dal ricorso in esame.

L'oggetto del giudizio di rinvio è infatti circoscritto dalla decisione di annullamento pronunciata dalla Corte Federale e trova i suoi limiti nel parziale giudicato. Così, in questa fase, non possono essere rimesse in discussione questione ormai decise nella sentenza di annullamento e nelle parti della sentenza già impugnata dinanzi alla Corte, che non siano state annullate, né possono essere proposti nuovi motivi di impugnazione.

Orbene, circa il primo punto (sub a) la CAF esprime l'opinione che i meccanismi processuali di fissazione delle udienze e di pubblicità delle decisioni abbiano consentito alla parte di esercitare il proprio diritto di difesa in ordine agli accertamenti a suo tempo disposti d'ufficio dalla stessa CAF. Questa corte, non risultando peraltro riproposto nel ricorso in esame alcuno specifico motivo di gravame in ordine alla questione (sub a), ritiene di condividere la tesi enunciata dalla CAF. Circa il secondo punto (sub b), il ricorrente lamenta che la CAF non avrebbe recepito il principio di diritto affermato dalla Corte, riproponendo anzi la medesima motivazione che era stata cassata da questa Corte. L'assunto non è esatto. La censura della Corte muoveva dalla constatazione che la CAF, nella precedente decisione, non aveva compiutamente motivato circa la rilevanza giuridica della definitività del provvedimento in materia tesserativa, in considerazione del fatto che la stessa CAF, disponendo atti istruttori di accertamento al riguardo, aveva dimostrato in apparenza di conferire rilevanza alla circostanza. In altre parole l'attività processuale della CAF lasciava presupporre l'importanza dell'indagine sul punto, mentre la decisione assunta non sembrava tenerne conto.

Il ricorrente ha mosso infatti più volte il rilievo dubitativo circa la necessità o meno della predetta attività istruttoria. Da qui la censura della Corte e l'invito alla CAF di meglio specificare e di più compiutamente motivare. La CAF, nella seconda decisione, ha del tutto colmata la lacuna, chiarendo che la definitività del provvedimento è richiesta dal Regolamento Federale (art. 29 RAT) ai soli fini della procedibilità dell'azione disciplinare da esperirsi a cura della procura Federale, ma che l'attività istituzionale del Giudice Unico è diretta a giudicare circa la regolarità dello svolgimento delle gare, indipendentemente dalla predetta azione disciplinare, allo scopo di procedere alla omologa delle gare stesse. La tesi della CAF è condivisibile.

Sul punto occorre tuttavia chiarire meglio le motivazioni logico-giuridiche che legittimano il G.U. ad emettere il provvedimento di omologa (o di "riomologa", che dir si voglia) sul presupposto di una revoca di tesseramento non divenuta definitiva. Ebbene, la revoca dell'omologa del tesseramento è atto di competenza dell'Ufficio Tesseramento, ossia di organo tecnico-amministrativo avulso dalla struttura giurisdizionale federale. Trattasi pertanto di atto amministrativo, nessun dubbio potendo sussistere circa la natura amministrativa dell'atto e dell'organo da cui esso proviene. In passato, allorché la competenza era demandata alla Commissione Tesseramento, poteva forse sussistere qualche incertezza circa la natura amministrativa o giurisdizionale dell'atto; da qui forse derivava la "ratio" della abrogata norma dell'art.27 RAT che, introducendo il principio dell'automatismo delle sanzioni consequenziali alla revoca, intendeva superare i limiti temporali del passaggio in giudicato del provvedimento, in ossequio alle ragioni di celerità e speditezza del procedimento (di omologa) sulle quali si fonda peraltro l'intero ordinamento sportivo. Alla luce dei vigenti regolamenti la revoca del tesseramento è atto amministrativo, dotato pertanto di immediata efficacia. L'atto amministrativo, in quanto dotato del carattere di autoritarietà, ha l'idoneità a produrre, unilateralmente, modificazioni giuridiche favorevoli e sfavorevoli nella sfera giuridica del destinatario. Di talché si potrebbe ragionevolmente argomentare che l'atto in questione potrebbe anche contenere apposite statuizioni di carattere sanzionatorio di natura amministrativa.

Tuttavia, in assenza di una specifica previsione normativa che gli conferisse tali ulteriori poteri, correttamente l'Ufficio Tesseramento ha trasmesso immediatamente gli atti al GUR, per quanto di competenza e, per conoscenza, al Procuratore Federale. Va detto, in proposito, che l'ordinamento sportivo riconosce tre distinti tipi di procedimento ("rectius" processo): il processo tecnico, il processo disciplinare, il processo economico. Qui ci interessa soffermarci sulla distinzione fra processo tecnico e processo disciplinare, che può presentare qualche confusione e sovrapposizione. In primo grado, la competenza spetta di norma al giudice sportivo (GUF, GUR) per il processo tecnico ed al sistema composito Procura Federale-Commissione Giudicante Nazionale per il processo disciplinare.

Il processo tecnico è volto a giudicare sulle "regolarità di svolgimento delle gare", sulla "irregolarità del campo di gioco" e sulla "posizione irregolare di giocatori" che abbiano partecipato a gare.

Il processo tecnico, ossia finalizzato alla consacrazione dei risultati di gara, non può che svolgersi ed esaurirsi nel più breve spazio temporale possibile, per non creare incertezze circa l'esito sportivo e circa il protrarsi del campionato e delle posizioni di classifica. In ossequio a tale indefettibile e primaria esigenza dell'ordinamento sportivo è costituito l'intero impianto normativo.

L'Ufficio tesseramento ha dunque subito trasmesso il provvedimento di revoca al GUR, essendo tale atto immediatamente efficace ai fini del processo tecnico, laddove il legislatore sportivo ha richiesto, per i soli fini disciplinari, l'ulteriore requisito della definitività. L'atto dunque non sarebbe potuto immediatamente pervenire per competenza alla Procura Federale, non essendo ancora divenuto definitivo e non essendo pertanto immediatamente promovibile l'ordinaria azione disciplinare.

Il giudizio tecnico è, come detto, finalizzato all'omologa della gara. Esso, riguardando l'essenza stessa dell'attività per la quale l'intero sistema ordinamentale è istituito (il gioco, la gara), si svolge per lo più con i caratteri del giudizio monitorio, su impulso di altri organi tecnici (arbitri, commissari di campo), ovvero di ufficio. Pur essendo riconosciuto il diritto di intervento della parte "privata", attraverso lo strumento del reclamo, è preminente l'intervento della parte "pubblica", attraverso gli organi federali.

Dunque, nel giudizio tecnico di ri-omologa (necessariamente susseguente alla revoca dell'omologa del tesseramento, il giudice competente, (ovverosia il G.U., cfr.art.42 reg. gare) agisce di ufficio o su impulso di altro organo tecnico della Federazione (Ufficio Tesseramento). Il provvedimento conclusivo dell'omologa non può che essere in tal caso una "sentenza costitutiva", modificativa cioè della realtà sostanziale preesistente: in virtù di essa sarà annullato il risultato conseguito sul campo, e ad esso sarà sostituito un risultato "artificiale", oppure si disporrà che si raggiunga un nuovo risultato, immune da vizi.

In altri termini il GUR, nel caso di specie, avrebbe potuto disporre la ripetizione della partita, ovvero, come ha in effetti disposto, attribuire un risultato "a tavolino", come si dice in gergo.

Tale provvedimento, pur essendo il G.U. dotato comunque di poteri disciplinari (art.65 R.G.), non ha il carattere di sanzione disciplinare – essendo nel caso di specie demandata all'organo disciplinare l'applicazione di adeguata sanzione disciplinare - (cfr.art.29 RAT), ma ha piuttosto la natura di effetto conseguente "ex lege" (art.69 R.G.) alla decisione sul procedimento di omologa, procedimento che solamente a seguito delle risultanze dell'Ufficio Tesseramento potevasi validamente concludere.

P.Q.M.

La Corte Federale, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato dall'U.S. Sarmeola, rigetta il ricorso ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

Così deciso in Roma il 24 gennaio 2005

Affisso il 26 gennaio 2005

Il Presidente
Avv. Franco Fabriani